



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 22/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2769

Cont. 2859/92/CA - Corte di Appello di Bari - ITALTEC srl c/Regione Puglia. Atto di citazione in riassunzione. Competenze professionali Avv. Pasquale Castellaneta. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con sentenza n. 2123 del 12/05/1995 il Tribunale di Bari rigettava la domanda successivamente proposta dalla ITALTEC s. r. l. nei confronti della Regione Puglia diretta ad ottenere sulla somma di £ 3.944.588.572, già incassata a seguito di D.I. non opposto, gli interessi legali ed il risarcimento del danno da svalutazione monetaria dalla data delle fatture emesse relative a fornitura di merce fino al 20 maggio 1992;
- tale decisione, impugnata dalla parte soccombente, veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1012/99;
- la ITALTEC proponeva ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4510/06 cassava, in relazione al primo motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari;
- con atto di citazione in riassunzione la ITALTEC s.r.l riassumeva la causa dinanzi alla Corte di Appello di Bari per sentir condannare la Regione Puglia al pagamento degli interessi e dei danni ex art.1224, comma 2° c.c. sull'importo incassato, nonché al pagamento della svalutazione monetaria e delle spese processuali relative ai diversi gradi di giudizio;
- con provvedimento n. 1314 del 03/08/2007 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Pasquale Castellaneta, già difensore dell'Ente nei giudizi di I° e II° grado, deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;
- in corso di giudizio la ITALMEC comunicava la propria disponibilità a definire transattivamente la controversia e, con lettera del 5/11/2009 accettava la controproposta avanzata, per la Regione Puglia, dall'avv. Castellaneta (pagamento del 50% delle somme inizialmente richieste a titolo di interessi maturati e rivalutazione monetaria con esclusione del danno da svalutazione monetaria e compensazione delle spese legali), con conseguente rinuncia all'azione giudiziaria pendente innanzi alla Corte di Appello di Bari;
- con provvedimento n. 2317 dell'1/12/2009 la G.R. approvava la controposta transattiva formulata dall'avv. Castellaneta, ritenendola conveniente per l'Amministrazione Regionale e sottoscritta dalle parti in data 16/12/2009;
- L'Avv. Pasquale Castellaneta, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 30/12/2009 nota specifica, reiterata in data 18/05/2011, vistata con la dicitura "urgente" dall'Avvocato Coordinatore, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 27.642,80;

- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 20.366,80 al lordo di ritenuta d'acconto;

- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Castellaneta non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. 519/2007), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 20.366,80 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 20.366,80 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 20.366,80 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale e, per questi, allo "Studio Legale Castellaneta-Associazione Professionale-,si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione,che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 20.366,80, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv.Pasquale Castellaneta e, per questi, allo "Studio Legale Castellaneta - Associazione Professionale;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 20.366,80, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co.

2;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
